



NOVITA' FISCALI NELLO SPORT


Udine, 10 luglio 2023

s t u d i o
RIGOTTO



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- Con la pubblicazione in G.U. del 2/11/2022 del D.Lgs. 163/2022 riguardante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 36/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo, **si concretizza il processo iniziato con la legge delega n.86/2019 afferente l'ordinamento degli enti sportivi, sia del settore professionistico che dilettantistico, e la normativa sul lavoro sportivo che abroga, per tale ambito, l'art. 67 co. 1 lett. m) del D.P.R 917/1986**
- Analizziamo in sintesi le **previsioni di carattere fiscale contenute nel D.Lgs 36/2021** nonché quelle situazioni che indirettamente implicano conseguenze fiscali
- Ed esaminiamo brevemente le novità che giungono dagli ultimi due tasselli alla Riforma dello sport
 - **decreto legge 75/2023**, già pubblicato in Gazzetta ufficiale
 - **bozza del nuovo «correttivo» ai 5 decreti di riforma dello sport**, precisando che quest'ultimo non ha ancora concluso l'iter di approvazione definitiva.



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO


- **Riforma dello sport: i cinque decreti attuativi** Preliminarmente si segnala che la Riforma dello Sport trova attuazione con la pubblicazione di cinque dei sei Decreti che costituiscono lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega 08/08/2019 n. 86

D.Lgs. 36/2021	Disposizioni in materia di enti professionisti e dilettantistici e di lavoro sportivo
D.Lgs. 37/2021	Rappresentanza atleti e società sportive e professione agente sportivo
D.Lgs. 38/2021	Norme sicurezza, costruzione e ammodernamento impianti sportivi
D.Lgs. 39/2021	Semplificazioni e adempimenti relativi a organismi sportivi
D.Lgs. 40/2021	Sicurezza nelle discipline sportive invernali




NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- Lo schema del **nuovo correttivo** approvato lo scorso 31.05.2023 dal CdM, è ora all'esame della camera dei deputati. Il provvedimento è stato assegnato il 02.06.2023 alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) e alla V (Bilancio e Tesoro) con termine al 17.07.2023
- [STUD - Dossier - 102 \(camera.it\)](#)
- Elenchiamo in sintesi le novità di maggior rilievo:
 - Atleti, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, eserciteranno attività sportiva retribuita a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo assumeranno la **qualifica di «Lavoratore Sportivo»**;
 - I contratti di lavoro sportivo si applicano anche nei confronti di FSN / DSA / EPS;




NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- È considerato lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti –sulla base di regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti- tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**;
- Vengono esclusi dalla categoria di lavoratori sportivi i professionisti iscritti ad un albo riconosciuto per legge e che svolgono quel tipo di attività nell'ambito sportivo (ad esempio, psicologi dello sport, fisiatra, ...);
- Innalzamento da 18 a 24 ore settimanali il limite orario di prestazioni d'opera al di sotto del quale scatta la presunzione relativa per i lavoratori sportivi dilettanti di collaborazione sportiva coordinata e continuativa (co.co.co);
- Elevato a 14 anni il limite d'età minimo per i contratti di apprendistato degli sportivi;
- Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese fino a 150,00 euro mensili, anche a fronte di sola autocertificazione da parte del volontario. Queste somme non concorrono a formare il reddito del percipiente. L'organo sociale dovrà deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato.
- Viene previsto un sistema di silenzio assenso per i pubblici dipendenti che intendano operare a titolo oneroso nello sport dilettantistico;



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- Lo svolgimento per due esercizi consecutivi di attività secondarie e strumentali i cui proventi eccedessero i limiti che saranno fissati da un imminente decreto comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS
- Spetterà a un decreto Lavoro – Mef- Sport stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, che dovrà tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione attivata all'atto del tesseramento;
- I compensi dei co.co.co. Sportivi dilettanti non concorrono alla base imponibile IRAP fino all'importo di 85.000;
- Gli adempimenti relativi alle collaborazioni tra luglio e settembre potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023;
- ASD e SSD potranno adeguare i loro statuti ai nuovi principi previsti dal D.lgs 36/2021 entro il 31.12.2023



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- Il limite di esenzione fiscale sui compensi sportivi sale da 10mila a 15mila e NON coincide con quello previdenziale

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Compensi fino a 10.000,00 esenzione fiscale e previdenziale	Compensi inferiori a 5.000,00 esenzione fiscale e previdenziale
Da 10.000,00 a 30.658,28 Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Tra 5.000,00 e 15.000,00 soggetti a contribuzione, ma esenzione fiscale
Da 30.658,28 Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23% (Maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef regionale e comunale)	Superiori a 15.000,00 contribuzione e tassazione secondo le logiche ordinarie



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- **Importanti novità**


(a) Abrogazione della qualifica di redditi diversi come stabilito dall'art. 67, c. 1, lett. m), primo periodo del D.P.R. 917/1986.

(b) Individuazione di 3 fasce di compensi

- **Inferiori a 5.000,00 euro**
- **Compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro**
- **Superiori a 15.000,00 euro**

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (Art. 36 d.lgs 36/2021)

- I compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di € 15.000,00.
- La parte eccedente € 15.000,00 sarà assoggettato a tassazione con le ordinarie aliquote fiscali.



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

AUTOCERTIFICAZIONE

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

In ambito professionistico è previsto, se presenti i presupposti, che le retribuzioni corrisposte agli atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, non costituiscono reddito fino all'importo massimo di €15.000,00.

Tale regime fiscale si applica alle società sportive, per gli sport di squadra, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 mln di euro.

I compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «redditi diversi», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «redditi assimilati al lavoro dipendente», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «redditi di lavoro autonomo».



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

- TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art. 35 d.lgs 36/2021)

La nuova disciplina sul lavoro sportivo fissa a 5.000,00 euro annui la soglia di esenzione, oltre la quale i compensi sportivi saranno soggetti a contribuzione

	Ente gestore previdenziale di riferimento	Aliquota %
Lavoratori sportivi subordinati settore professionistico o dilettantistico	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS	0,33 da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00 + contribuzione aggiuntiva
Lavoratori sportivi autonomi o titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa	Iscrizione Gestione separata INPS	0,25 + aliquota aggiuntiva assistenziale (0,24 se già assicurati presso altre forme obbligatorie) da applicarsi sulla parte eccedente i 5.000,00



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Previsto l'obbligo assicurativo Inail per il lavoratore sportivo subordinato e il lavoratore sportivo co.co.co.

L'onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Onere di versamento a carico del committente




Secondo quanto sancito dal comma 8-ter Art. 23 D.Lgs 163/2022 –correttivo all’art. 35 D.Lgs. 36/2021- fino al 31 dicembre 2027 è prevista la riduzione del 50% delle aliquote dovute alla Gestione separata INPS, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo.

Non subiscono riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore riconosciute per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale e disoccupazione

TASSAZIONE DEI PREMI

Il decreto correttivo prevede che i premi riconosciuti da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’ambito del dilettantismo, siano soggetti a una ritenuta alla fonte del 20% in base all’art. 30, co. 2 d.p.r. 600/1973 con possibilità di rivalsa



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Esonero dalla ritenuta 4% sui contributi (co. 1, art. 12 D.Lgs36/2021)	Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Imposta di registro in misura fissa (co. 2, art. 12 D.Lgs36/2021)	Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
Presunzione natura di spesa pubblicitaria (co. 3, art. 12 D.Lgs36/2021)	Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, co. 1, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO




Il primo luglio è entrata in vigore la riforma con ancora numerose criticità operative per le quali si auspicano provvedimenti chiarificatori a strettissimo giro...

In caso contrario → in questo scenario di obiettiva incertezza il rischio è quello di far ricadere sugli operatori sportivi (nonché i loro consulenti) l'onere dell'interpretazione normativa.

Analizziamo alcune questioni ostiche...

NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Revisione degli statuti	ASD e SSD dovranno depositare l'atto costitutivo e lo statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021. I sodalizi potranno essere cancellati dal Registro se non depositeranno la documentazione o se questa non sarà stata adeguata alle nuove previsioni normative; la bozza del «secondo correttivo» ha previsto una norma cuscinetto che rinvia il termine per l'adeguamento statutario al 31.12.2023, tuttavia parrebbe non accolta la proposta dell'esenzione per l'imposta di registro e le modalità semplificate per l'approvazione (assemblea ordinaria). Dunque, anche su questo tema permane una certa incertezza.
Personalità giuridica	Sul tema rimangono aperte ancora numerose questioni: quali saranno le sorti di quegli enti che abbiano già ottenuto la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361? Sarà richiesto un patrimonio minimo? E quali saranno le modalità operative?
«Attività diverse»	ASD e SSD dovranno rispettare i nuovi limiti quantitativi all'attività commerciale rispetto a quella istituzionale pena la cancellazione dal Registro; tuttavia, ad oggi –non essendo ancora stato emanato il previsto decreto ministeriale- non si conoscono i limiti entro i quali poter operare a livello di attività commerciale a supporto di quelle sportive istituzionali. Si ritiene necessario chiarire se il rispetto di tali criteri ricorrano da luglio 2023 oppure dall'emanazione del regolamento, nonché di specificare il concetto di "attività diverse" -attività secondarie e strumentali diverse da quella principale- ad integrazione dell'art. 2 co. 1 D.Lgs. 36/2021.



NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

Il volontario sportivo

L'art. 1, co. 21 del decreto correttivo integra l'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n 36/2021 in punto di rimborso spese ai volontari, a fronte di autocertificazione. La formulazione della norma non pare chiara. Non è dato intendere, infatti, se è l'autocertificazione ad essere limitata all'importo di euro 150,00/mese al massimo o se sono le spese (in genere) che non possono essere rimborsate per più di euro 150,00/mese. La disposizione attualmente in vigore non prevede limite di rimborso, pur a fronte di "spese documentate". Il chiarimento è importante, posto che i rimborsi in parola non concorrono a formare il reddito del percipiente.


Inoltre, sarà necessario tenere un registro vidimato dove annotare tutti i volontari e assicurarli contro gli infortuni e le malattie per la responsabilità civile verso terzi prevedendo dei meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche come previsto per gli ETS?

Lavoro sportivo occasionale

Il correttivo al d.lgs 36/2021 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 25 il quale annoverava tra i vari inquadramenti del lavoro sportivo le prestazioni occasionali voucher PrestO INPS (ex art. 54-bis d.l. 50/2017), lasciando dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di adottare il contratto di collaborazione occasionale di lavoro autonomo ex art. 2222 cc

Ovvero

ci si chiede se il legislatore abbia voluto eliminare solo la possibilità di utilizzo delle prestazioni PrestO oppure qualsiasi forma di lavoro occasionale... si attendono chiarimenti in merito




NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA DELLO SPORT: FACCIAMO IL PUNTO

In G.U. n.144 del 22 giugno 2023 viene pubblicato il **Decreto Legge n.75** con disposizioni in materia di Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, in vigore dal 23 giugno 2023.

Sul tema, si segnala il Capo III del decreto –art. da 33 a 41- ed in particolare:

- con l'art. 37 vengono apportate modificazioni all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevedendo l'estensione del **credito di imposta per sponsorizzazioni sportive**, già previsto per il primo trimestre 2023, anche per gli investimenti effettuati tra il **1° luglio ed il 30 settembre 2023**.
- l'art. 41 (**Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo**) prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021» ➡ una durata del vincolo sportivo nella misura massima di 2 anni (come previsto dalla recente disposizione di cui all'art .41 del D.L. n. 75/2023) pare francamente ridotta. Si spera venga valutata la possibilità di intervenire già in sede di conversione del predetto D.L. incidendo sulla durata massima del vincolo (pure demandando l'attuazione normativa alle federazioni, ma) portandola almeno a 5 anni.



Art. 32.

Implementazione della carta dell'uso dei suoli

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 33.

Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.»

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per

l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 34.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

Art. 35.

Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistico» sono soppresse.

Art. 36.

Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaurienti controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi

statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Art. 37.

Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonché per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023.»

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi.»

b) all'articolo 3, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-*quater*.»

Art. 39.

Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie



delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 40.

Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei,» sono inserite le seguenti: «del Ministro per lo sport e i giovani,».

Art. 41.

Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 42.

Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo V

DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Art. 43.

Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis è inserito il seguente:

«427-ter. La società «Giubileo 2025» è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.».

Per visualizzare la versione integrale del provvedimento

[D.L. 75 2023 dd 22 giugno 2023.pdf](#)



IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO

Nell'ambito della Riforma dello Sport, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –istituito dal d.lgs 39/2021- gioca un ruolo fondamentale in quanto rappresenta **l'unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica** per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. L'iscrizione nel Registro è, dunque, necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla Legge e per accedere a finanziamenti e contributi pubblici.

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 39/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport ha emanato, con apposito Decreto del 27.03.2023, il **Nuovo Regolamento** per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che **apporta variazioni nella terminologia e introduce alcune novità procedurali.**



IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO

- **All'articolo 1 del Regolamento, si fa ora riferimento agli “enti sportivi dilettantistici” e non più solo ad “associazioni e società sportive dilettantistiche”,** volendo sottolineare come in tale registro debba iscriversi ogni ente che abbia assunto una delle forme giuridiche indicate all'art.6, D.lgs. n. 36 del 2021, ovvero non solo la forma giuridica di ASD o SSD bensì anche quella di società di capitali e cooperative ed Enti del Terzo Settore.
- Tra i requisiti per l'iscrizione (Articolo 5 del Regolamento), viene ribadita la necessità per l'ente di svolgere comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa aggiungendo che gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque **non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.**
- Un'ulteriore novità riguarda l'Articolo 6 -Modalità di iscrizione; nel nuovo Regolamento si legge che **è data facoltà ai legali rappresentanti** degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali **soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro.** L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Nella Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303, del 29 dicembre 2022 – sono previste ulteriori risorse per il mondo dello sport. Dallo sport bonus, al rifinanziamento di precedenti interventi legislativi a favore dello sport, fino al bonus sponsorizzazioni, analizziamo in breve le principali misure messe in campo per il 2023.



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- *Sport bonus*

È prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018.

Per approfondimenti [Dipartimento per lo Sport - Sport Bonus \(governo.it\)](#)



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- *Sport bonus*

Destinatari	Soggetti titolari di reddito d'impresa
Beneficio	Contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65% , per le liberalità effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche . Il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2022, mentre l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 15 milioni di euro per l'anno in corso.
Modalità operative	Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate.



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- **Bonus sponsorizzazioni sportive**

In data 27 giugno 2027, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il [terzo ed ultimo elenco](#) dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l'Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link


[Dipartimento per lo Sport - Credito d'imposta 2021 \(governo.it\)](#)



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- Ulteriori stanziamenti ad incremento di fondi previsti dai precedenti interventi legislativi

- ➔ **Fondo unico** aumentato di ulteriori 2 milioni di euro il fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano
- ➔ **Sport e periferie** incrementato anche il fondo «Sport e periferie» per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno nel periodo che va dal 2023 al 2026.
- ➔ **Contributi in conto interessi** potenziato per 200 mln di euro il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, ovvero incrementando di 50 mln ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
- ➔ **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** destinati 25 mln di euro al fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano introdotto dall'Aiuti ter. Nello specifico, l'incremento del fondo sarà indirizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio Asd e Ssd per le discipline sportive, enti di promozione sportiva e per le federazioni, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.



LEGGE DI BILANCIO 2023: LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

- *Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD*

Data di apertura: 19 giugno 2023 12:00

Scadenza: 19 luglio 2023 23:59

Link che riporta alla pagina dedicata per poter presentare domanda


[Bandi online - Dipartimento Per Lo Sport \(governo.it\)](#)

Questa la guida per la piattaforma dedicata agli avvisi e bandi del Dipartimento dello Sport

[guida.pdf \(governo.it\)](#)


Per ulteriori informazioni

[Dipartimento per lo Sport - Contributi a fondo perduto 2023. Aperto l'accesso alla piattaforma \(governo.it\)](#)




PROROGHE PER L'ADESIONE ALLA «TREGUA FISCALE»

- La Legge di Bilancio 2023 introduce una serie di istituti volti a favorire la regolarizzazione di determinate posizioni fiscali che vanno dalla definizione agevolata delle irregolarità formali, alla definizione delle comunicazioni di irregolarità, degli accertamenti tributari e delle liti tributarie pendenti, nonché la possibilità di aderire a una forma di ravvedimento speciale. A queste si aggiungono le sanatorie con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione-quater).



PROROGHE PER L'ADESIONE ALLA «TREGUA FISCALE»

Regolarizzazione delle violazioni formali Commi 166-173 della Legge 197/2022	termine della prima rata differito al dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023
Ravvedimento speciale Commi 174-178 della Legge 197/2022	termine della prima o unica rata differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e termini delle 7 rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024
Definizione liti pendenti Commi 189-205 della Legge 197/2022	termine della prima o unica rata differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 e i termini delle 19 rate successive il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno successivo
Conciliazione giudiziale Commi 206-2012 delle Legge 197/2022	termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023
Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione Commi 213-218 della Legge . 197/2022	termine differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023



ULTERIORI PROROGHE...

- La Legge di conversione del Milleproroghe interviene sul **termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni relative all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche** di importo complessivamente non inferiore a 10.000 euro nel periodo, **differendolo al 1° gennaio 2024**. Si ricorda che la L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza in capo agli enti non commerciali ed imprese commerciali che percepiscono contributi pubblici. Il termine per l'adempimento è il **30 giugno**
- Il decreto Milleproroghe 2023 ha fatto slittare il termine di presentazione della predetta dichiarazione IMU, relativa al 2021, al **30 giugno 2023**.
- Il quarto comma dell'articolo 16 del D.L 198/2022 prevede che **le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di gestione di impianti sportivi pubblici** "che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 sono prorogate al **31 dicembre 2024**."





Grazie per l'attenzione



info@studiorigotto.it
rigotto@studiorigotto.it